

Leggenda
M. Carlo Bonomi

AVV. PIER FRANCESCO CORSETTI
ROMA

10-11-1914
Umberto I n. 184

Avanti *10-11-1914* *Umberto I n. 184*

PRODUZIONE

Arzalone Gaetano

CONTRO

Il Generale Ministero della
Guerra

OGGETTO

~~~~~

*Avv. Franco Bonomi*

**AVV. PIER FRANCESCO CORSETTI**

*Corso Umberto I, n. 184* ROMA

*1947*

*3160*

*Avanti la Corte di Appello di Roma*

**PRODUZIONE**

*dei Sign. Anzalone Costantino  
Mario, Michele, Luisa Mariano Ver.  
Anzalone, Olga Verini e dei suoi figli Elena e  
Bruno Anzalone*

**CONTRO**

*Il Ministero della  
Guerra*

**OGGETTO**

*810*

Stencos atti

- 1) Atto di citazione di appello notificato all'Avv. Gaetano Ausalone con Selep
- 2) Comparsa conclusoria
- 3) Atto di riassunzione di appello in confronto degli eredi del conu. Ausalone
- 4) Procura degli eredi Ausalone
- 5) Sentenza impugnata
- 6) Comparsa conclusoria appello degli eredi Ausalone
- 7) Comparsa conclusoria appello
- 8) Esemplare delle "Istruzioni degli apparati telefonici"
- 9) Esemplare istruzione apparato Microtelefono
- 10) Atti e documenti del 1° giudizio

Visto per deposito

Roma, 20 FEB. 1930 Anno VIII

Il Cancelliere

*Piccoli*

*Piccoli*

25 FEB. 1930

AVANTI L'ECCL. MA CORTE DI APPELLO DI ROMAATTO DI CITAZIONE

Ad istanza del MINISTERO DELLA GUERRA, in persona di S.E. il Ministro pro-tempore rappresentato e difeso dalla R. Avvocatura Erariale Generale

## P r e m e s s o

che con atto di citazione 29 marzo 1927 l'Ing. re Gaetano Anselone conveniva avanti il Tribunale di Roma il Ministero istante, per far dichiarare di sua esclusiva proprietà il brevetto per l'apparecchio microtelefonico da campo da lui ideato, nonché vari altri brevetti elencati poi nelle successive comparse; chiedeva in conseguenza che previa declaratoria di nullità di una convenzione all'uopo stipulata con l'Amministrazione Militare-quest'ultima fosse condannata ad un congruo compenso per l'uso gratuito da essa fatto di dette private industriali;

che il Tribunale adito, con sentenza 22 giugno-18 luglio 1928, notificata il 18 agosto stesso anno, accoglieva le domande attrici, dichiarando giuridicamente inesistente l'atto 30 dicembre 1907 stipulato fra l'Amministrazione e l'Anselone, attribuendo all'Anselone tutti i diritti di proprietà sui vari

V. \_\_\_\_\_  
 Il Cancelliere

L. 25/4/27

|                      |    |       |
|----------------------|----|-------|
| Diritto              | L. |       |
| Dotkina              | "  |       |
| Reportage            | "  |       |
| Scopie               | "  |       |
| Trasferita           | "  |       |
| Totale               | L. |       |
| Marche 10/24         | "  |       |
| Diritto quinquennale | "  |       |
| TOTALE               | L. | 20/20 |

brevetti in contestazione, e dichiarandosi il Ministero istante tenuto a corrispondere all'attore, in corrispettivo dell'utilità tratta dall'uso di tali brevetti, un giusto compenso da liquidarsi a norma di legge, col carico delle spese di lite; che tale sentenza è evidentemente lesiva degli interessi del Ministero istante, per avere malamente vagliati i documenti di causa e per avere erroneamente interpretate ed applicate le norme di diritto in materia, e che quindi, richiamandosi le ragioni in fatto e in diritto esposte in prime cure, con riserva di aggiungerne altre in prosieguo di lite, è necessario contro di essa produrre appello;

Io qui sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto alla R. Corte d'Appello di Roma, ho citato come

C i t e

il sig. Ing. Gaetano Anzalone, a comparire avanti l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma Sezione destinata, all'udienza del 25 Ottobre 1928, perchè ivi, in suo contraddittorio e dichiarata contumacia, ogni contraria o diversa istanza od eccezione reietta, venga totalmente riformata la sentenza 22 giugno-18 luglio 1928 del Tribunale di Roma, e in conseguenza siano rigettate le domande contro il Ministero istante proposte dall'Anzalone con la ricor-



1864 m d ±  
1246 lav

Mrs. Berzetti  
Berzetti Hub



per autenticazione della  
una del Sig. Berzetti  
Berzetti Hub  
P. S. Berzetti

1864  
Costa di Genova  
25-10-1864



Ingegneri



R. CORTE D'APPELLO DI ROMA

Sezione Prima

C O M P A R S A

dell'Ing. GAETANO ANZALONE patrocinato dagli avv. Iva  
noe Bonomi e Pier Francesco Corsetti e domiciliato  
nel loro Studio in Roma, Corso Umberto I n. 184

contro

il MINISTERO DELLA GUERRA, patrocinato dalla R. Avvo-  
catura Erariale.

F A T T O

L'Ing. Gaetano Anzalone, mentre era ufficiale del  
Genio Militare, procedeva a studi ed esperimenti, del  
tutto estranei alle sue normali funzioni, per dotare  
l'esercito di una telefonia da campo assolutamente  
pari ai gravi e delicati bisogni della difesa nazionale.

✕ Così il capitano ing. Gaetano Anzalone poté ideare  
nel 1907 un primo apparecchio di microtelefonia da  
campo che fece regolarmente brevettare. In seguito, e  
durante tutti gli altri sette anni nei quali rimase  
in servizio, ideò altri apparecchi che fece pure rego-  
larmente brevettare e che, insieme, costituiscono la  
telefonia da campo adottata dal nostro esercito e per  
la quale lo stesso capitano Anzalone dettò le Istru-  
zioni stampate dal Ministero della Guerra ad uso del  
le forze armate dello Stato.



20  
10 comp  
e doc

- Gli apparecchi brevettati sono in ordine cronologico i seguenti:
- N. 86466 del 15 aprile 1907 Microfono e telefono riuniti a cuffia
  - " 118848 " 13 marzo 1912 Apparecchio telefonico da parete
  - " 119661 " 13 marzo 1912 Cuffia telefonica per batteria da costa
  - " 125740 " 22 giugno 1912 Tamburello per cordoncino telefonico da campo
  - " 126065 " 8 luglio 1912 Paletto per far terra
  - " 128683 " 28 ottobre 1912 Borsa per telefonista
  - " 128775 " 6 nov. 1912 Zama per tamburello telefonico
  - " 129201 " 9 dic. 1912 Apparecchio telefonico da campo con custodia di cuoio
  - " 137077 " 17 ottobre 1913 Asta a forcella scomponibile
  - " 145976 " 8 dic. 1914 Trasmettitore telefonico per batterie da costa
  - " 146024 " 8 dic. 1914 Borsa per stendifilo

Questi undici brevetti dell'Anzalone vennero tutti largamente usati dall'Esercito che durante la guerra di Libia e, in misura maggiore, durante l'ultima grande guerra, ebbe a ritrarre dai trovati dell'Anzalone non solo vantaggi di ordine bellico, ma anche no



tevolissimi vantaggi di ordine economico di cui si arricchì lo Stato, senza compensarne affatto l'inventore che anzi, nel 1914, col semplice grado di capitano, venne posto in pensione per infermità contratta in servizio.

Per questo l'ing. Anzalone, esperite invano le pratiche conciliative, conveniva in giudizio il Ministero della Guerra pro tempore con citazione 29 marzo 1927 perchè gli fosse riconosciuto il suo diritto e compensato l'uso dei suoi trovati fatto dall'Amministrazione Militare.

Il Tribunale di Roma, con sua sentenza 18-27 luglio 1928 anno VI, accogliendo pienamente le ragioni dello Anzalone, giudicava spettargli il diritto di proprietà su tutti gli undici brevetti sopra elencati, e pertanto dichiarava tenuto il Ministero della Guerra a corrispondere all'inventore, per l'uso fatto dei detti brevetti, un equo compenso da liquidarsi in separata sede a norma di legge.

Contro questa sentenza ha interposto appello l'Amministrazione Militare. X

#### D I R I T T O

Le piene appartenenza degli undici brevetti più sopra elencati all'inventore capitano Anzalone è cosa pacifica. Soltanto per il primo brevetto in data

15 aprile 1907 n. 86466 si è esumato un atto 30 di dicembre 1907 impropriamente detto convenzione, col quale atto il capitano Anzalone avrebbe concesso senza corrispettivo all'Amministrazione Militare l'uso del suo trovato.

L'atto in questione non si deve definire ~~con~~ col nome che impropriamente gli si è dato, ma col nome che corrisponde alla sua natura giuridica. Posto ciò, è evidente che la concessione senza corrispettivo di un trovato importante, che ha un notevole valore economico, è un atto di liberalità che ha un nome giuridico preciso : donazione. Ma le donazioni esigono l'atto pubblico e, trattandosi di un Corpo morale accettante, l'autorizzazione governativa. Ora, dicono esattamente i primi giudici, "anche ammesso che la convenzione 30 dicembre 1907, in quanto redatta in sede amministrativa da un pubblico funzionario, possa equipararsi all'atto pubblico, mancherebbe pur sempre l'autorizzazione del Governo voluta dagli articoli 1060 e 932 C.Civ., alla quale non può equipararsi l'autorizzazione annotata in margine del ~~Ministero~~ che rappresenta la stessa amministrazione accettante ed interessata, essendo proprio questa abbisognosa dell'autorizzazione del Governo nelle forme di legge". Dunque anche del primo brevetto il capitano Anzalone non

ha in modo valido ceduto l'uso, e il suo diritto su di esso rimane integro e intatto.

Inutile dire degli altri brevetti per i quali nessun atto di cessione esiste e che, per essere il prodotto di invenzioni posteriori, non possono mai essere oggetto della pretesa ma inefficace cessione del 30 dicembre 1907.

## II

Gli undici brevetti del capitano Anzalone non possono neppure essere attribuiti all'Amministrazione Militare sotto pretesto che essi sono il risultato di studi fatti da un dipendente dell'Amministrazione stessa, durante e in attività di servizio. La recente giurisprudenza è ormai ferma nel ritenere che "la facoltà di inventare è nettamente distinta dalla generica attività e operosità che ordinariamente forma oggetto della locazione d'opera e del contratto a impiego, e solo quando sia stata dedotta specificamente in contratto, il prodotto di essa entra fin dall'inizio nel patrimonio del preponente" (Corte Cass. 31 marzo 1926 - Bettica contro Min. Guerre)

Non vi ha dubbio quindi che all'Ing. Anzalone - il quale non si era mai obbligato di fare invenzioni per il suo preponente - spetta il diritto di proprietà su tutti i brevetti sopra indicati.

### III

Stabilito il diritto dell'Anzalone sui suoi trovati, rimane a stabilire che l'Amministrazione ha fatto di tali trovati largo uso con utile proprio. E' questo un compito agevole giacchè la parte avversaria non contesta il largo uso fatto degli apparecchi Anzalone tanto in pace, come - e in più larga misura - in guerra, e con risultati assai vantaggiosi. Le prove fornite ai primi giudici sull'uso fatto dall'Amministrazione degli apparecchi Anzalone non sono state mai oggetto di eccezione alcuna, giacchè rispondono alla più palmare verità.

### IV

Ma se l'Amministrazione militare ha fatto largo uso degli apparecchi Anzalone, essa non ha mai corrisposto alcun compenso all'inventore. Davanti ai primi giudici l'Amministrazione ha ammesso che fino al 1° dicembre 1915 nulla aveva dato a chi gli aveva fornito una telefonia da campo superiore ad ogni altra del genere. Solo per il periodo posteriore a detta data l'Amministrazione ha tentato di far credere che nel prezzo pagato ad una Ditta costruttrice, rilevata dallo stesso Anzalone, era compreso il compenso dell'inventore, il quale <sup>cost</sup> sarebbe stato compensato. Ma tale asserzione è distrutta dalle prove già dedotte che ri-

presentiamo in questo secondo giudizio, non senza osser-  
vare che una eventuale dissemina dei prezzi dovuti ac-  
cettare dalla ditta costruttrice, per conoscere se e in  
quanto questi prezzi contengono il compenso all'inven-  
tore, non è materia del presente giudizio, limitato a sta-  
bilire il diritto dell'Anzalone sui suoi trovati e il  
dovere dell'Amministrazione Militare di remunerare  
l'uso di detti trovati.

Per questi motivi che l'appellato si riserva, occorrendo, di e-  
correndo, di svolgere e di più ampiamente illustrare,  
si

CONCLUDE:

Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello, reietta ogni  
contraria eccezione o deduzione, respingere il pro-  
posto appello e confermare la sentenza del Tribuna-  
le di Roma del 18 - 27 luglio 1928 anno VI, con la con-  
danna dell'appellante alle spese ed onorari tutti  
del presente giudizio

Roma, 6 novembre 1928 VII

*Carlo Bonomi*  
*Per il Procuratore*

*Petuli*  
6 nov. 28

*in originale*  
25 FEB 1930  
*Piccoli*

8  
1978  
1976  
1975  
1974



Che è interesse della Amministrazione istante veder definito nei confronti degli eredi Anzalone il giudizio a suo tempo iniziato.

Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto alla su intestata Corte di Appello ho citato e come

CITÒ

i signori: Luisa Mariano vedova Anzalone domiciliata in Via Vittoria Colonna 18

Costantino Anzalone fu Gaetano interdetto (sent. Tribunale di Roma 2.16 maggio 1924) rappresentato dal tutore avv. Mario Anzalone presso il quale è domiciliato in Via Ulpiano 47

Avv. Mario Anzalone fu Gaetano domiciliato in Via Ulpiano 47

Il sig. Michele Anzalone domo in Via Tibullo 16  
la sig.ra Olga Venni fu Salvatore sia in proprio in quale esercente la patria potestà sui figli minori Elena e Bruno del fu Amedeo Anzalone domiciliata in Viale Mazzini 73 tutti quali eredi del sig. Gaetano Anzalone a comparire innanzi alla R. Corte di Appello di Roma Sezione Prima al Palazzo di Giustizie Via Ulpiano piani II all'udienza delli 31 ottobre 1929 Vll ore 10 1/2 e seg. per ivi in riesecuzione del giudizio di Appello iniziato dalla



Che è interesse della Amministrazione istante veder definito nei confronti degli eredi Anzalone il giudizio a suo tempo iniziato.

Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto alla su intestata Corte di Appello ho citato e come

CITO

i signori: Luisa Mariano vedova Anzalone domiciliata in Via Vittoria Colonna 18

Costantino Anzalone fu Gaetano interdetto (sent. Tribunale di Roma 2.16 maggio 1924) rappresentato dal tutore avv. Mario Anzalone presso il quale è domiciliato in Via Ulpiano 47

Avv. Mario Anzalone fu Gaetano domiciliato in Via Ulpiano 47

Il sig. Michele Anzalone domo in Via Tibullo 16  
la sig.ra Olga Venni fu Salvatore sia in proprio in quale esercente la patria potestà sui figli minori Elena e Bruno del fu Amedeo Anzalone domiciliata in Viale Mazzini 73 tutti quali eredi del sig. Gaetano Anzalone a comparire innanzi alla R. Corte di Appello di Roma Sezione Prima al Palazzo di Giustizia Via Ulpiano piani II all'udienza delli 31 ottobre 1929 VII ore 10 1/2 e seg. per ivi in riassunzione del giudizio di appello iniziato dalla

R. CORTE DI APPELLO DI ROMA

Sezione Prima Civile

Atto di riassunzione di appello

Ad istanza della Amministrazione della Guerra  
in persona di S.E. il Ministro pro tempore rappre-  
sentato e difeso dalla R. Avvocatura Erariale Gene-  
rale con ufficio in Roma Via Cola di Rienzo 28 pres-  
so la quale è domiciliata per mandato ex lege

**Premesso**

che con atto in data 3 settembre 1928 l'amministra-  
zione istante interponeva appello avverso alla sen-  
tenza del Tribunale di Roma 28 giugno 18 luglio  
1928 notificato il 18 agosto successivo emessa nella  
causa promossa dall'Ing. Anzalone Gaetano con atto  
29.3.927 contro il Ministero della Guerra; che i-  
scrittasi la causa al ruolo al n. 1884 e incardina-  
tasi il giudizio innanzi la Prima Sezione della Corte  
di Appello e costituitosi l'Anzalone a mezzo del  
suo procuratore avv. Pier Francesco Corsetti.  
La causa all'udienza del 26 febbraio 1928 veniva  
cancellata dal ruolo.

Che nel frattempo decedeva in Roma l'appellato  
ing. Gaetano Anzalone

*Alga D'Amico*  
*del Anzalone*

*Corsetti*

V. copia  
Il Cancelliere

*Alga D'Amico*  
Rapporteur

|             |   |
|-------------|---|
| Ordini      |   |
| Relazioni   |   |
| Esposizioni |   |
| Depositi    |   |
| Testi       |   |
| Minuta      |   |
| TOTALE      | 1 |

Che è interesse della Amministrazione istante veder definito nei confronti degli eredi Anzalone il giudizio a suo tempo iniziato.

Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto alla su intestata Corte di Appello ho citato e come

CITO

1 signori: Luisa Mariano vedova Anzalone domiciliata in Via Vittoria Colonna 18

Costantino Anzalone fu Gaetano interdetto (sent. Tribunale di Roma 2.16 maggio 1924) rappresentato dal tutore avv. Mario Anzalone presso il quale è domiciliato in Via Ulpiano 47

Avv. Mario Anzalone fu Gaetano domiciliato in Via Ulpiano 47

Il sig. Michele Anzalone domo in Via Tibullo 16  
la sig.ra Olga Venni fu Salvatore sia in proprio in quale esercente la patria potestà sui figli minori Elena e Bruno del fu Amedeo Anzalone domiciliata in Viale Mazzini 73 tutti quali eredi del sig. Gaetano Anzalone a comparire innanzi alla R. Corte di Appello di Roma Sezione Prima al Palazzo di Giustizia Via Ulpiano piani II all'udienza delli 31 ottobre 1929 Vll ore 10 1/2 e seg. per ivi in riasunzione del giudizio di Appello iniziati dalla

R. CORTE DI APPELLO DI ROMA

Sezione Prima Civile

*Luigi Maino*  
*D. Anzalone*  
Copia

Atto di riassunzione di appello

Ad istanza della Amministrazione della Guerra  
in persona di S.E. il Ministro pro tempore rappre-  
sentato e difeso dalla R. Avvocatura Erariale Gene-  
rale con ufficio in Roma Via Cola di Rienzo 28 pres-  
so la quale è domiciliata per mandato ex lege

V.° *[Signature]* copia  
Il Cancelliere

Premesso.

N. *[Signature]* Repertorio

che con atto in data 3 settembre 1928 l'amministra-  
zione istante interponeva appello avverso alla sen-  
tenza del Tribunale di Roma 28 giugno 18 luglio  
1928 notificato il 18 agosto successivo emessa nella  
causa promossa dall'Ing. Anzalone Gaetano con atto  
29.3.927 contro il Ministero della Guerra; che i-  
scrittasi la causa al ruolo al n. 1884 e incardina-  
tasi il giudizio innanzi la Prima Sezione della Corte  
di Appello e costituitosi l'Anzalone a mezzo del  
suo procuratore avv. Pier Francesco Corsetti.  
La causa all'udienza del 26 Febbraio 1928 veniva  
cancellata dal ruolo.

|                  |   |    |
|------------------|---|----|
| Diritto          |   |    |
| Notifica         | 6 |    |
| Repertorio       |   |    |
| Copia            |   |    |
| Trasferita       |   |    |
| Totale conti L.  |   |    |
| Marca 10 %       |   |    |
| Marca di Bolzano | 0 | 10 |
| TOTALE L.        |   |    |

Che nel frattempo decedeva in Roma l'appellata  
Ing. Gaetano Anzalone

Che è interesse della Amministrazione istante veder definito nei confronti degli eredi Anzalone il giudizio a suo tempo iniziato.

Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto alla su intestata Corte di Appello ho citato e come

CITO

i signori: Luisa Mariano vedova Anzalone domiciliata in Via Vittoria Colonna 18

Costantino Anzalone fu Gaetano interdetto (sent. Tribunale di Roma 2.16 maggio 1924) rappresentato dal tutore avv. Mario Anzalone presso il quale è domiciliato in Via Ulpiano 47

Avv. Mario Anzalone fu Gaetano domiciliato in Via Ulpiano 47

Il sig. Michele Anzalone detto in Via Tibullo 16  
la sig.ra Olga Venni fu Salvatore sia in proprio in quale esercente la patria potestà sui figli minori Elena e Bruno del fu Amedeo Anzalone domiciliata in Viale Mazzini 73 tutti quali eredi del sig. Gaetano Anzalone a comparire innanzi alla R. Corte di Appello di Roma Sezione Prima al Palazzo di Giustizia Via Ulpiano piani II all'udienza delli 31 ottobre 1929 Vll ore 10 1/2 e seg. per ivi in riassunzione del giudizio di Appello iniziato dalla

R. CORTE DI APPELLO DI ROMA

Sezione Prima Civile

Atto di riassunzione di appello

Ad istanza della Amministrazione della Guerra  
in persona di S.E. il Ministro pro tempore rappre-  
sentato e difeso dalla R. Avvocatura Erariale Gene-  
rale con ufficio in Roma Via Cola di Rienzo 28 pres-  
so la quale è domiciliata per mandato ex lege

Premesso .

che con atto in data 3 settembre 1928 l'amministra-  
zione istante interponeva appello avverso alla sen-  
tenza del Tribunale di Roma 28 giugno 18 luglio  
1928 notificato il 18 agosto successivo emessa nella  
causa promossa dall'Ing. Anzalone Gaetano con atto  
29.3.927 contro il Ministero della Guerra; che i-  
scrittasi la causa al ruolo al n. 1884 e incardina-  
tasi il giudizio innanzi la Prima Sezione della Corte  
di Appello e costituitosi l'Anzalone a mezzo del  
suo procuratore avv. Pier Francesco Corsetti.

La causa all'udienza del 26 Febbraio 1928 veniva  
cancellata dal ruolo.

Che nel frattempo decedeva in Roma l'appellata  
ing. Gaetano Anzalone

*Luigi Marinoni*  
*V. d. Anzalone*  
Copia

V. copia  
Il Cancelliere

N. *AS* Repertorio

|                   |   |      |
|-------------------|---|------|
| Dritto            |   |      |
| Notifica          | 4 |      |
| Repertorio        |   |      |
| Copia             |   |      |
| Trasferita        |   |      |
| Totale diritti L. |   |      |
| Marca 10 %        |   |      |
| Marca esenz.      |   | 0 10 |
| TOTALE L.         |   |      |

Che è interesse della Amministrazione istante veder definito nei confronti degli eredi Anzalone il giudizio a suo tempo iniziato.

Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto alla su intestata Corte di Appello ho citato e come

CITO

1 signori: Luisa Mariano vedova Anzalone domiciliata in Via Vittoria Colonna 18

Costantino Anzalone fu Gaetano interdetto (sent. Tribunale di Roma 2.16 maggio 1924) rappresentato dal tutore avv. Mario Anzalone presso il quale è domiciliato in Via Ulpiano 47

Avv. Mario Anzalone fu Gaetano domiciliato in Via Ulpiano 47

Il sig. Michele Anzalone detto in Via Tibullo 16

la sig.ra Olga Venni fu Salvatore sia in proprio in quale esercente la patria potestà sui figli minori Elena e Bruno del fu Amedeo Anzalone domiciliata in Viale Mazzini 73 tutti quali eredi del sig. Gaetano Anzalone a comparire innanzi alla R. Corte di Appello di Roma Sezione Prima al Palazzo di Giustizia Via Ulpiano piano 1<sup>o</sup> all'udienza dell'1 31 ottobre 1929 Vll ore 10  $\frac{1}{4}$  e seg. per ivi in riassunzione del giudizio di Appello iniziati dalla

31 Ott 27

R. CORTE DI APPELLO DI ROMA

Sezione Prima Civile

Costantino  
Anzalone  
Copias

Atto di riassunzione di appello

Ad istanza della Amministrazione della Guerra  
in persona di S.E. il Ministro pro tempore rappre-  
sentato e difeso dalla R. Avvocatura Erariale Gene-  
rale con ufficio in Roma Via Cola di Rienzo 28 pres-  
so la quale è domiciliata per mandato ex lege

Premesso .

che con atto in data 3 settembre 1928 l'amministra-  
zione istante interponeva appello avverso alla sen-  
tenza del Tribunale di Roma 28 giugno 18 luglio  
1928 notificato il 18 agosto successivo emessa nella  
causa promossa dall'Ing. Anzalone Gaetano con atto  
29.3.928 contro il Ministero della Guerra; che i-  
scrittasi la causa al ruolo al n. 1384 e incardina-  
tasi il giudizio innanzi la Prima Sezione della Corte  
di Appello e costituitosi l'Anzalone a mezzo del  
suo procuratore avv. Pier Francesco Corsetti.  
La causa all'udienza del 26 Febbraio 1928 veniva  
cancellata dal ruolo.

Che nel frattempo decedeva in Roma l'appellata  
ing. Gaetano Anzalone

V. copia  
Il Cancelliere

8/20 Repertorio

|                   |      |      |
|-------------------|------|------|
| Diritto           | 2.00 |      |
| Imposta           | 4.00 |      |
| Repertorio        | -    |      |
| Copia             | -    |      |
| Trasferta         | 2.00 |      |
| Totale diritti L. |      |      |
| Marca 10 %        |      |      |
| Marca 4 %         |      | 0.10 |
| TOTALE L.         |      |      |

Che è interesse della Amministrazione istante veder definito nei confronti degli eredi Anzalone il giudizio a suo tempo iniziato.

Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto alla su intestata Corte di Appello ho citato e come

CITO

i signori: Luigia Mariano vedova Anzalone domiciliata in Via Vittoria Colonna 18

Costantino Anzalone fu Gaetano interdetto (sent. Tribunale di Roma 2.16 maggio 1924) rappresentato dal tutore avv. Mario Anzalone presso il quale è domiciliato in Via Ulpiano 47

Avv. Mario Anzalone fu Gaetano domiciliato in Via Ulpiano 47

Il sig. Michele Anzalone detto in Via Tibullo 16  
la sig.ra Olga Venni fu Salvatore sia in proprio in quale esercente la patria potestà sui figli minori Elena e Bruno del fu Amedeo Anzalone domiciliata in Viale Mazzini 73 tutti quali eredi del sig.

Gaetano Anzalone a comparire innanzi alla R. Corte di Appello di Roma Sezione Prima al Palazzo di Giustizia Via Ulpiano piano II all'udienza delli 31 ottobre 1929 VII ore 10  $\frac{1}{4}$  e seg. per ivi in riasunzione del giudizio di Appello iniziato dalla

GENERALE

R. CORTE DI APPELLO DI ROMA

Sezione Prima Civile

*Michel Anzalone*

Atto di riassunzione di appello

*F. G. G.*

Ad istanza della Amministrazione della Guerra in persona di S.E. il Ministro pro tempore rappresentato e difeso dalla R. Avvocatura Erariale Generale con ufficio in Roma Via Cola di Rienzo 28 presso la quale è domiciliata per mandato ex lege

Premesso.

che con atto in data 3 settembre 1928 l'amministrazione istante interponeva appello avverso alla sentenza del Tribunale di Roma 28 giugno 18 luglio 1928 notificato il 18 agosto successivo emessa nella causa promossa dall'Ing. Anzalone Gastano con atto 29.3.928 contro il Ministero della Guerra; che iscrittasi la causa al ruolo al n. 1884 e incardinatasi il giudizio innanzi la Prima Sezione della Corte di Appello e costituitosi l'Anzalone a mezzo del suo procuratore avv. Pier Francesco Corsetti. La causa all'udienza del 26 Febbraio 1928 veniva cancellata dal ruolo.

Che nel frattempo decedeva in Roma l'appellato ing. Gastano Anzalone

V. copia  
 U. Cancelliere  
 N. *G. G.* Repertorio

|                      |  |      |
|----------------------|--|------|
| Debita               |  |      |
| Spese                |  |      |
| Coste                |  |      |
| Tributi              |  |      |
| Altre spese          |  |      |
| Spese di cancelleria |  |      |
| TOTALE L.            |  | 9 10 |

Che è interesse della Amministrazione istante veder definito nei confronti degli eredi Anzalone il giudizio a suo tempo iniziato.

Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto alla su intestata Corte di Appello ho citato e come

CITÒ

i signori: Luisa Mariano vedova Anzalone domiciliata in Via Vittoria Colonna 18

Costantino Anzalone fu Gaetano interdetto (sent. Tribunale di Roma 2.16 maggio 1924) rappresentato dal tutore avv. Mario Anzalone presso il quale è domiciliato in Via Ulpiano 47

Avv. Mario Anzalone fu Gaetano domiciliato in Via Ulpiano 47

Il sig. Michele Anzalone domo in Via ribullo 16  
la sig.ra Olga Venni fu Salvatore sia in proprio in quale esercente la patria potestà sui figli minori Elena e Bruno del fu Amedeo Anzalone domiciliata in Viale Mazzini 73 tutti quali eredi del sig. Gaetano Anzalone a comparire innanzi alla R. Corte di Appello di Roma Sezione Prima al Palazzo di Giustizia Via Ulpiano piano II all'udienza delli 31 ottobre 1929 Vll ore 10 <sup>1/2</sup> e seg. per ivi in riasunzione del giudizio di Appello iniziati dalla

Amministrazione istante con atto 3 settembre 1929  
nei confronti dell' loro dante causa Ing. Gaetano  
Anzalone avverso la sentenza del tribunale di Roma  
28 giugno 18 Luglio 1928 notificata il 18 agosto  
successivo sentirsi accogliere le domande tutte spie-  
gate nel detto atto e per l'effetto in completa ri-  
forma della sentenza predetta 22 Giugno 18 luglio  
1928 del tribunale di Roma rigettare le domande tut-  
te spiegate dall'Ing. Anzalone sia con citazione 29  
marzo 1917 che con le successive comparse con condan-  
na di essi eredi nelle spese onorari di lite sia di  
primo che di secondo grado con salvezza di ogni altro  
diritto ragione ed azione.

Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario della Corte di Appello di  
Roma a mezzo del mio commissario autorizzato con Decreto Presi-  
denziale notifico il suesposto atto a *Sig. Michele Anzalone*  
*lone*

consegnandone *questa* copia, nel detto suo domicilio a  
*manis del marquis*

*Roma 27 Giugno 1929 VII*

Ufficiale Giudiziario della Corte d'Appello di Roma

IL COMMERCIO - NOTIZIARI

*Geostansky*

*Alcibiade*



Michele Anzalone

Merullo

16



Amministrazione istante con atto 3 settembre 1929  
nei confronti dell' loro dante causa Ing. Gaetano  
Anzalone avverso la sentenza del Tribunale di Roma  
28 giugno 18 Luglio 1928 notificata il 18 agosto  
successivo sentirsi accogliere le domande tutte spie-  
gate nel detto atto e per l'effetto in completa ri-  
forma della sentenza preletta 22 Giugno 18 luglio  
1928 del Tribunale di Roma rigettare le domande tut-  
te spiegate dall'Ing. Anzalone sia con citazione 29  
marzo 1917 che con le successive comparse con condan-  
na di essi eredi nelle spese onorari di lite sia di  
primo che di secondo grado con salvezza di ogni altro  
diritto ragione ed azione.

Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario della Corte di Appello di  
Roma a mezzo del mio commesso autorizzato con Decreto Presi-  
denziale notifico il suddetto atto a *Edig. Mario Anzalone*

consegnandone questa copia, nel detto suo domicilio e  
manu della *adoleto* nello studio  
Antrimichina in *di* mia presenza  
assenzu

*Menna 27 Giugno 1929 VII*

IL COMMESSO AUTORIZZATO

*Grassano*

L'Ufficiale Giudiziario della Corte d'Appello di Roma

*[Signature]*



Mrs. Mario Anzalone

Alpiano

49

11/17

Amministrazione istante con atto 3 settembre 1929  
nei confronti del loro dante causa Ing. Gaetano  
Anzalone avverso la sentenza del Tribunale di Roma  
28 giugno 18 Luglio 1928 notificata il 18 agosto  
successivo sentirsi accogliere le domande tutte spie-  
gate nel detto atto e per l'effetto in completa ri-  
forma della sentenza predetta 22 Giugno 18 luglio  
1928 del Tribunale di Roma rigettare le domande tut-  
te spiegate dall'Ing. Anzalone sia con citazione 29  
marzo 1917 che con le successive comparse con condan-  
na di essi eredi nelle spese onorari di lite sia di  
primo che di secondo grado con salvezza di ogni altro  
diritto ragione ed azione.

Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario della Corte di Appello di  
Roma a mezzo del mio commesso autorizzato con Decreto Presi-  
denziale notifico il suesposto atto a e sig. Gaetano Anza-  
lone rappresentato dal tutore suo Mario Anzalone  
consegnandone questa copia, nel detto suo domicilio o  
moris dell'indirizzo allo studio  
Avv. Bruno in ot. his person  
essendo

Roma 27 Giugno 1929 VII

AL COMMESSO AUTORIZZATO

L'Ufficiale Giudiziario della Corte d'Appello di Roma

Geosant

*[Handwritten signature]*



Des Mario Anzalone

5 Melpiaro

47

20

Amministrazione istante con atto 3 settembre 1929  
nei confronti dell' loro dante causa Ing. Gaetano  
Anzalone avverso la sentenza del Tribunale di Roma  
28 giugno 18 Luglio 1928 notificata il 18 agosto  
successivo sentiresi accogliere le domande tutte spie-  
gate nel detto atto e per l'effetto in completa ri-  
forma della sentenza predetta 22 Giugno 18 luglio  
1928 del Tribunale di Roma rigettare le domande tat-  
te spiegate dall'Ing. Anzalone sia con citazione 29  
marzo 1917 che con le successive comparse con condan-  
na di essi eredi nelle spese onorari di lite sia di  
primo che di secondo grado con salvezza di ogni altro  
diritto ragione ed azione.

*Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario della Corte di Appello di  
Roma a mezzo del mio commissario autorizzato con Decreto Presi-*

*dentale notifico il suddetto atto a Ugo Luigi Chizzini Mariano  
Im Anzalone*

*consegnazione questo copia, nel detto suo domicilio a mano  
della signora*

*Giugno 27 1929 VII*

*il commissario*

*Gleostomsky*

*l'Ufficiale Giudiziario della Corte d'Appello di Roma*

*[Signature]*



Christoph Martinus v. Angermuehle

St. Johanna

18

Amministrazione latante con atto 3 settembre 1929  
nei confronti del loro dante causa Ing. Gastano  
Anzalone avverso la sentenza del Tribunale di Roma  
28 giugno 18 luglio 1928 notificata il 18 agosto  
successivo sentirsi accogliere le domande tutte spie-  
gate nel detto atto e per l'effetto in completa ri-  
forma della sentenza predetta 22 giugno 18 luglio  
1928 del Tribunale di Roma rigettare le domande tut-  
te spiegate dall'Ing. Anzalone sia con citazione 29  
marzo 1917 che con le successive comparse con condan-  
na di essi eredi nelle spese onorari di lite sia di  
primo che di secondo grado con salvezza di ogni altro  
diritto ragione ed azione.

*Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario della Corte di Appello di  
Roma a mezzo del mio Commesso autorizzato con Decreto Prosi-*

*denziale notifico il suddetto atto alla Sig. Olga*

*Scanni in proprio*

*consegnandone questa copia, nel detto suo domicilio a*

*marzo della moribonda Olimpia in*  
*chi ha precario assente.*

*Roma 27 giugno 1929 VII*

LA COMMISSIONE ANTICORRUPTIVA

L'Ufficiale Giudiziario della Corte d'Appello di Roma

*Geostandby*

*De... ..*



Olga Kuni (Kuzmina)

Васи Марини

4/3

Amministrazione istante con atto 3 settembre 1929  
nei confronti del loro dante causa Ing. Gastano  
Anzalone avverso la sentenza del Tribunale di Roma  
28 giugno 18 luglio 1928 notificata il 13 agosto  
successivo sentirmi accogliere le domande tutte spie-  
gate nel detto atto e per l'effetto in completa ri-  
forma della sentenza predetta 22 giugno 18 luglio  
1928 del Tribunale di Roma rigettare le domande tut-  
te spiegate dall'Ing. Anzalone sia con citazione 29  
marzo 1917 che con le successive comparse con condan-  
na di esser credi nelle spese onorari di lite sia di  
primo che di secondo grado con salvezza di ogni altro  
diritto ragione ed azione.

Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario della Corte di Appello di  
Roma a mezzo del mio commissario autorizzato con Decreto Presi-

denziale numero 1117/20 il suddetto atto a ella Sig. Olga Benini  
quora esercitante la patria potestà sui  
figli minori Benino Anzalone  
consegnandone questo *copia, nel detto suo domicilio*  
in via della nuova Colonna  
in via di via precorona assenze

Roma 27 giugno 1929 VII

IL COMMISSARIO AUTORIZZATO

Glossanti

L'Ufficiale Giudiziario della Corte d'Appello di Roma

*[Signature]*



Ольга Бени  
в Чугуни

7/3

Amministrazione istante con atto 3 settembre 1929  
nel confronti del loro dante causa Ing. Gaetano  
Anzalone avverso la sentenza del Tribunale di Roma  
28 giugno 18 luglio 1928 notificata il 18 agosto  
successivo sentirsi accogliere le domande tutte spie-  
gate nel detto atto e per l'effetto in completa ri-  
forma della sentenza predetta 22 giugno 18 luglio  
1928 del Tribunale di Roma rigettare le domande tut-  
te spiegate dall'Ing. Anzalone sia con citazione 29  
marzo 1917 che con le successive comparse con condan-  
na di essi eredi nelle spese onorari di lite sia di  
primo che di secondo grado con salvezza di ogni altro  
diritto ragione ed azione.

*Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario della Corte di Appello di*

*Roma a mezzo del mio commissario autorizzato con Decreto Presi-*

*denziale n. 1150 il seguente atto a*

*loro Sig. Olga Tanni*

*quale esercente la patria potestà sulla figlia*

*minore Elena Anzalone*

*consignandone*

*questo copia, nel detto suo domicilio e*

*mani della madre Elena in vi-*

*vis precoriam ressure*

*Roma 27 Giugno 1929 VII*

*L'Ufficiale Giudiziario della Corte d'Appello di Roma*

*G. Cassanese*

*[Signature]*



Olyga Dennis

Durie & Pippin

9/23

2

IN NOME DI SUA MAESTA'  
VITTORIO EMANUELE III°

COPIA

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

DISTINTA

La R. Corte d'Appello di Roma

Sezione 1° Civile

composta degli Ill.mi sigg. Magistrati:

S.E. FAGGELLA Cr.Uff. DONATO, Senatore del Regno.

Primo Presidente;

SALOMONE Cav.Uff. SAMUELE, Consigliere;

MARCHI Cav.Uff. ALFREDO,

GUIDONI Cav.Uff. VITTORE,

PELEGRINI Cav. FRANCESCO

Estensore

ha emanato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile a rito sommario inscritta  
al n. 1997 del Ruolo Generale per l'anno 1929, po-  
sta in decisione all'udienza del 25 febbraio 1930,  
vertente

fra

MINISTERO DELLA GUERRA in persona di S.E. il Mini-  
stro pro tempore domiciliato elettivamente in Roma,  
Via dei Portoghesi 12 presso la R. Avvocatura Gene-  
rale Erariale che lo rappresenta e difende per man-  
dato ex lege

N. 2290 Reg. Copie  
al Sig. avv. Star  
rilasciata 1 copia  
e N. 4 per notifica  
Carte Boll. f. 32L.320

Scr. pag. 88  
Autentica 88

Marca 50

*a debito*  
Totale 408.50

Roma 27 GIU. 1930 Anno VIII

Il Cancelliere



E

MARIANO LUISA vedova ANZAIONE,

ANZAIONE COSTANTINO fu GAETANO, interdetto, rappresentato dal tutore Avv. Mario ANZAIONE, e questi anche in proprio,

ANZAIONE MICHELE e

VANNI OLGA fu Salvatore in proprio e quale esercente la patria potestà sui figli minore Elena e Bruno del fu Amedeo ANZALONE;

tutti quali eredi di Anzalone Gaetano, domiciliati elettivamente in Roma al Corso Umberto I° n. 184 presso gli avvocati Ivano Bonomi e Pier Francesco Corsetti che li rappresentano e difendono giusta mandato 16 ottobre 1929 autenticato dal notaio Salosse Giovanni, coadiutore del notaio Rinaldi di Roma

appellati

O G G E T T O

Compensi per brevetti.

All'udienza di spedizione della causa i procuratori delle parti furono le seguenti

C O N C L U S I O N I

per il Ministero della Guerra:

"Si chiede che l'Ecce.ma Corte di Appello, re-

"rietta ogni contraria istanza, eccezione o dife-  
 "sa, voglia, accogliendo l'appello prodotto dall'Am-  
 "ministrazione della Guerra contro la sentenza del  
 "Tribunale di Roma del 27 giugno - 27 luglio 1928,  
 "dichiarare la incompetenza per materia dell'autori-  
 "tà giudiziaria a decidere della contestazione o,  
 "subordinatamente, nel merito voglia dichiarare pre-  
 "scritta e comunque rigettare l'azione promossa dal-  
 "l'Ing. Anzalone con la condanna dell'Anzalone mede-  
 "simo, ed ora dei suoi eredi, alle spese del doppio  
 "giudizio e relativi onorari di difesa.

Salvis juribus".

e con postilla:

"Confidiamo che la decisione della Corte Ecc.ma  
 "vorrà contenere non soltanto il rigetto della te-  
 "meraria ed immoderata domanda dell'Anzalone, ma an-  
 "che una parola ammonitrice".

Per gli appellati:

"Piacca all'Ecc.ma Corte di Appello, reietta ogni  
 "contraria eccezione o deduzione, respingere il pro-  
 "posto appello e confermare la sentenza del Tribuna-  
 "le di Roma del 18 - 27 luglio 1928 - anno VI- con  
 "la condanna dell'appellante alle spese ed onorari  
 "tutti del presente giudizio".

3 con comparsa aggiunta:



4.

"Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello, reietta ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, respingere il proposto appello e confermare la sentenza del Tribunale di Roma del 18 - 27 luglio 1928, anno VI con la condanna dell'appellante alle spese e onorari tutti dei giudizi di primo e secondo grado".

F A T T O

Con citazione 29 marzo 1927, l'Ing. Gaetano Anzalone, capitano del Genio militare, collocato a riposo fin dal luglio 1915, convenne davanti al Tribunale di Roma il Ministero della Guerra nella sua legale rappresentanza ed espose:

che nel dicembre 1907, l'Amministrazione convenuta si era appropriata, limitatamente ai bisogni dell'esercito, della invenzione di un apparecchio microtelefonico da campo che esso attore aveva ideato con studi ed esperimenti del tutto estranei alle sue funzioni d'impiego, ottenendo il relativo attestato di privativa n.86466 in data 15 aprile dello stesso anno 1907;

che simile appropriazione ed uso l'Amministrazione aveva praticati su di altre sue scoperte brevettate posteriormente, dal 1912 al 1914, tra le quali erano da segnalarsi; l'apparecchio Telefoni-

co da parete per Artiglieria da Fortezza e da Costa, 5.  
quello trasmettitore per batteria da costa, le cuffie telefoniche, il cordoncino telefonico da campo, le aste a forcella per guardafili, i tamburelli per filo telefonico, le borse per guardafili ecc; che tutti tali apparecchi brevettati erano stati largamente adoperati dall'esercito durante la guerra libica e quella mondiale;

che l'Amministrazione aveva sfruttato, con la costruzione diretta o concessa a ditte private, il vantaggio economico delle cennate invenzioni, senza corrispondere mai il compenso ad esso inventore;

che il diritto a compenso sussisteva ed era rimasto integro, sia perchè l'attività inventiva esulava da quella di impiegato, e sia perchè una certa convenzione del 30 dicembre 1907, con la quale esso attore aveva consentito all'Amministrazione l'uso, senza corrispettivo, dell'apparecchio micro-telefonico da campo (che era il solo allora brevettato) era da ritenersi e da dichiararsi nulla per difetto della forma richiesta per le donazioni e per vizio del consenso a causa di un errore di diritto.

Tutto ciò premesso, l'attore domandava:

il riconoscimento della sua esclusiva proprietà su tutte le invenzioni;



6.

l'inibizione dell'ulteriore uso;

la condanna generica dell'Amministrazione al compenso per l'uso già fatto, salva la liquidazione in sede separata ulteriore.

In giudizio l'attore elencò e specificò gli undici attestati di privativa, sulla cui sussistenza non vi era contrasto, ed esibì i documenti che dovevano comprovarne l'uso e lo sfruttamento.

L'Amministrazione oppose:

a) che le invenzioni fatte dall'Anzalone durante ed in occasione del suo servizio di impiegato e coi mezzi che tale servizio gli apprestava, dovessero appartenere all'Amministrazione la quale ne retribuiva l'opera di impiegato e gli aveva poi concesso il collocamento in pensione per l'allagata neurastenia, dovuta questa, agli studi intensi elettrotecnici;

b) che con la convenzione additata dallo stesso attore, e pienamente valida, l'Amministrazione aveva acquistato il diritto all'uso gratuito su tutte le invenzioni, comprese quelle di carattere accessorio brevettate in prosiegto;

c) che, comunque, posteriormente al primo dicembre 1915, lo stesso Anzalone, collocato a riposo, era divenuto il fornitore degli apparecchi,

realizzando, con le ingenti forniture durante la guerra, quei profitti che comprendevano il compenso di inventore.

7.

La predotta convenzione tra l'Amministrazione militare e l'Anzalone del 30 dicembre 1907, stipulata davanti ad un Ragioniere principale del Genio Militare, previa autorizzazione del Ministero della Guerra conteneva le seguenti principali pattuizioni:

art.1° - "l'Anzalone consente che l'Amministrazione militare usi per i suoi bisogni l'apparato "microtelefonico da campo da lui ideato e per il quale ha ottenuto l'attestato di privativa industriale 15 aprile 1907, n. 86466 allegato in copia."

art.2° - "l'Amministrazione ha facoltà di valersi di detto apparato in qualsiasi misura e per qualsiasi tempo creda necessario; provvedendo alla costruzione, sia direttamente che per mezzo della industria privata, nazionale ed estera".

art.3° - "l'Anzalone rinunzia formalmente ad ogni e qualsiasi compenso per la fatta concessione e così anche nei riguardi dell'Amministrazione concessionaria; ad ogni e qualsiasi diritto di proprietà intellettuale".

art. 4° - il sig. ANZALONE nel caso trasferisca



8.

"ad altri il diritto di privativa industriale a lui spettante per effetto delle attestato summenzionato farà esplicita dichiarazione al terzo acquirente della presente concessione".

art.5° - " Nel caso di prolungamento della privativa, che venne concessa per un anno, nei rapporti dell'Amministrazione continuerà ad aver vigore il presente contratto".

La convenzione era stata preceduta da analogha dichiarazione unilaterale, rilasciata nel 28 settembre dallo Anzalone al Direttore del Genio Militare, in cui la promessa concessione gratuita si qualificava come " doverosa ".

Il Tribunale, in linea di fatto, dalle stesse reciproche contestazioni, ritenne assodato e pacifico che vi fosse stato l'uso di tutte le elencate invenzioni, salva la precisazione in ordine al tempo, alla entità e al valore di farsi nella fase liquidativa. Escluse poi, in linea di diritto, che, per il rapporto di impiego spettasse all'Amministrazione la proprietà delle invenzioni; e che potesse comunque aver vigore quella invenzione contenente una donazione, sfornita dall'atto pubblico e dalla autorizzazione del Governo, per l'accettazione. Pertanto, con sentenza 22 giugno - 27 luglio

1928 dichiarando espressamente la inesistenza giuridica della contrastata convenzione, statui che tutti i diritti di proprietà sugli undici specificati brevetti spettassero all'attore Anzalone; e condannò quindi l'Amministrazione convenuta a corrispondergli, in corrispettivo alla utilità ritratta con l'uso dei brevetti, un giusto compenso da liquidarsi in sede separata. Negò la clausola esecutiva e condannò l'Amministrazione alle spese.

Avverso la sentenza propose tempestivo appello il soccombente Ministero con atto 3 settembre 1928, insistendo nelle eccezioni di prima sede e chiedendone la revoca con il rigetto integrale della domanda.

Nelle more del giudizio l'appellato Anzalone morì e l'appello è stato riassunto colcontraddittorio degli eredi sopra costituiti; la vedova Luisa, Mariano e i figliuoli Costantino, Mario e Michele, nonché i nipoti Elena e Bruno, figliuoli del premorto altro figlio Emedeo. Gli appellanti minori Costantino, Elena e Bruno sono rispettivamente rappresentati, il primo dal tutore e gli altri due dalla madre esercente la patria potestà.

All'udienza di spedizione sono state presentate le conclusioni.



Due eccezioni nuove oppone in questa sede la Amministrazione appellante contro la contrastata domanda; la incompetenza della giurisdizione ordinaria e la prescrizione dell'azione.

La eccezione di incompetenza viene basata sulle disposizioni dei RR.DD. Legge 29 gennaio 1915, n.49 e 16 ottobre 1924, n. 2828, per cui lo Stato ha facoltà di espropriare, in tutto od in parte, il diritto di privativa, o di usare delle invenzioni altrui senza il consenso del titolare; salvo il corrispettivo della giusta indennità, la cui liquidazione, in mancanza di accordo, è determinata da uno o tre periti nominati dal Primo Presidente della Corte di Appello di Roma. Costituendo tale Collegio di periti una vera e propria giurisdizione speciale la sua competenza, secondo l'appellante, si estende non solo nel tempo, con l'apprendere la cognizione delle controversie anteriori non definite, ma anche nella materia, con la cognizione di tutte le questioni preliminari, pregiudiziali o connesse con il giudizio di liquidazione, come quella sull'an debeatur, che si dibatteva appunto in questa fase.

La Corte osserva che, dalla premessa è legitti-

no trarre la prima, non già la seconda conseguenza. 11.

Che si tratti di una giurisdizione speciale, lo hanno insegnato la Sezioni Unite del Supremo Collegio colla sentenza 29 maggio 1928 in causa Bettica in una specie identica alla presente. Mancava anche lì il provvedimento dell'autorità che avesse disposto l'espropriazione della invenzione o l'approvazione dell'uso; e il Supremo Collegio dopo avere deciso affermativamente la questione, dibattutasi anche nella prima sede di questo giudizio, sul se l'invenzione spettasse all'impiegato invece che all'Amministrazione proponente, rimandò la liquidazione della indennità al nominando Collegio peritale.

Ora nel caso in esame, non si domanda la liquidazione della indennità, ma soltanto la dichiarazione generica della responsabilità.

Senza dubbio, in base alla giurisprudenza cennata ( che qui non occorre applicare o discutere) il giudizio di liquidazione sarà di competenza del Collegio dei periti, perchè la giurisdizione sorprende ed apprende tutta la materia decisa, salvo le particolari eccezioni transitorie che nel caso non ricorrono.

Ma non è per contrario sostenibile la pretesa estensione di materia.



Le eccezioni alla giurisdizione ordinaria si contengono nei precisi limiti fissati dalla legge particolare che istituisce la giurisdizione speciale; e, nel caso, queste condizioni limitative sono due: che si tratti della controversia sulla liquidazione delle indennità, e che questa controversia sopravvenga al provvedimento autoritativo sulla espropriazione e sull'uso della provativa.

Ora si potrebbe addirittura dubitare della competenza speciale quando manchi quello che è il presupposto di tutto il procedimento, cioè il provvedimento espropriativo che già implica l'obbligazione generica dell'indennizzo, ma non certo si può estendere la detta competenza al giudizio che costituisce quel provvedimento e che ha per oggetto sostanziale la sussistenza e la legittimità della appropriazione o del contrastato uso.

D'altronde la stessa citata sentenza della Sezioni Unite, che invoca la difesa dell'Amministrazione, ha deciso in tali sensi; ha rimandato cioè la sola liquidazione alla giurisdizione speciale dopo avere confermato i criteri per cui la Corte di merito aveva risolto affermativamente la questione sulla sussistenza generica della obbligazione all'indennizzo.

Neanco la eccezione di prescrizione è fondata.

13.

Sostiene l'Amministrazione appellante che la pretesa obbligazione sarebbe di natura commerciale perchè l'Anzalone sfruttava industrialmente quei brevetti, sia direttamente e sia per mezzo di una certa Società in accomandita costituita subito dopo il collocamento a riposo. Onde l'avvenuta prescrizione decennale alla data della citazione del 1927; almeno, per l'uso anteriore al 1917.

Osserva la Corte che, agli effetti della eccezione di prescrizione ed in base a quanto è documentato e pacifico, sono da distinguere tre periodi di tempo durante i quali si sarebbero verificati i fatti produttivi della responsabilità e dai quali pertanto sarebbe sorto il diritto e nata l'azione relativa.

Un primo periodo va dal 1907 al 1914. L'Anzalone era Capitano del Genio, e, come è pacifico, non esercitava ancora l'industria per lo sfruttamento dei brevetti conseguiti nel frattempo, e, come si denunzia, sfruttati invece soltanto dall'Amministrazione. Il secondo periodo va dal 1914 al 1917. L'Anzalone, collocato a riposo, si sarebbe servito della Società in accomandita M. Robert di Firenze, sotto il cui nome costruita e forniva quegli apparecchi bre-



vettati; che l'Amministrazione militare acquistò durante la guerra a prezzi che comprendavano il costo, il profitto e il compenso d'inventore. Il terzo periodo è compreso nel decennio anteriore alla citazione.

Ora, per i periodi estremi è chiaro che la prescrizione deve essere esclusa.

In quanto al primo, è da osservare che la rivendicazione del diritto di invenzione non costituisce atto obbiettivo di commercio fino a che la invenzione non diventi essa stessa oggetto di commercio con il concreto e diretto sfruttamento industriale. È però pacifico che l'Anzalone in quel periodo esercitava, come di dovere, le sole funzioni di capitano dell'esercito, va esclusa anche la commercialità subiettiva ed accessoria di quella attività inventiva, mentre la denunziata attività commerciale del periodo posteriore al collocamento a riposo, non può influire sui diritti acquistati anteriormente con quella impronta eminentemente civile e sulla azione che a quei diritti di riporta.

L'ultimo periodo è compreso nel decennio anteriore alla citazione e risente quindi l'effetto interruttivo della domanda tuttora in potenza; giacchè non si dubita e non si discute che la dedotta re-

sponsabilità e l'azione conseguente germinava dal  
denunziato uso continuativo.

15.

Ma anche per il periodo intermedio ritiene la  
Corte che sia da escludersi la prescrizione decen-  
nale commerciale.

Infatti, se pure è vero che l'Anzalone era coin-  
teressato nel commercio della summenzionata Società  
in accomandita, e addirittura che questa, quanto  
alla produzione degli apparecchi brevettati fosse  
prestazione dell'Anzalone, non perciò costui dovreb-  
be considerarsi commerciante. Tale è soltanto chi  
esercita il commercio spendendo il proprio nome o  
la propria ditta di fronte a terzi contraenti. Si  
suole ritenere che siano commercianti i soci della  
Società col erice regolari; e ciò a causa della re-  
sponsabilità illimitata e sussidiaria che sorge ed  
apparisce dal contratto pubblicato; ma non si può  
sostenere che sia commerciante ogni persona comunque  
interessata nell'azienda la quale appartiene e viene  
esercitata da un ente collettivo regolare. Tale era  
l'accomandita cenata in cui l'Anzalone non compari-  
va affatto. Come costui non avrebbe potuto essere  
coinvolto nell'eventuale fallimento della Società  
regolare già preesistente alle occulte denunziate  
convenzioni, così non può essere considerato commer-



ciante all'effetto di imprimere il carattere commerciale ai suoi atti obbiettivi civili. L'accomandita non reclama alcun diritto; e resta, quindi, anche per quel periodo, l'esercizio da parte dell'Anzalone di una azione esclusivamente civile come è per il periodo anteriore.

Si rientra perciò nella prescrizione ordinaria civile che, come è pacifico e risulta dalle date incontravverse, non si era verificata all'epoca della domanda.

Nel merito, l'Amministrazione appellante contrasta la domanda con tre ordini di eccezioni. Nega, anzitutto, che essa abbia mai usato e sfruttato i brevetti costruendo direttamente o facendo costruire per suo conto gli apparecchi brevettati dall'Anzalone. Sostiene, inoltre, che durante il periodo bellico, dal 1914 in poi, quegli apparecchi vennero acquistati sul mercato dalla cennata Società Robert; la quale se mai, doveva e dovrebbe corrispondere il compenso all'inventore Anzalone giacchè nei prezzi delle forniture era compreso il costo, il profitto della costruzione e il compenso della privativa. Infine l'azione per tale compenso, nei confronti della convenuta, sarebbe preclusa dalla concessione gratuita consentita con

la valida convenzione del 1907 riguardante tutte

17.

le invenzioni sulle quali la domanda di indennizzo viene fondata.

Dalla formulazione delle difese di questa sede di Appello si evince, adunque, che è stata abbandonata la questione prospettata in prima sede sulla appartenenza delle invenzioni fatte dall'impiegato Anzalone nella esecuzione del rapporto d'impiego. Tale questione fu risolta dal Tribunale favorevolmente all'attore e conformemente alla giurisprudenza del Supremo Collegio. Onde non vi è luogo a discuterne di fronte alla acquiescenza implicita ma chiara dell'appellante; ed il capo del dispositivo, con cui venne dichiarata quella appartenenza come effetto della respinta eccezione, resta senz'altro fermo e incontroverso.

E' invece ampliata la eccezione di fatto, perchè mentre in prima sede il Tribunale, dalle limitate impugnative, credette di poter dedurre che fosse ammesso e pacifico l'uso dei brevetti, salva l'estensione da accertarsi nella sede liquidativa, in appello l'Amministrazione chiarisce che la smentita generica investiva in pieno tutta la base di fatto della domanda.

Occorre adunque valutare le risultanze dei

documenti prodotti a tale scopo dimostrativo dallo attore. Ma ritiene la Corte che a codesta indagine sia preliminare l'altra provocata dall'ultima eccezione. Se la convenzione contrastata preclude la domanda di indennizzo, la ricerca di fatto di- viene superflua.

Due sono le tesi estranee in ordine a tale questione: l'attore appellato sostiene che quella convenzione abbia il contenuto sostanziale di una donazione affetta di nullità assoluta per difetto di forma; e questa tesi ha appunto adottato la sentenza impugnata.

L'Amministrazione sostiene, per contrario, che la convenzione sia valida e che la rinuncia al compenso estenda la sua piena efficacia non solo al brevetto già conseguito a quella data, ma a tutte le altre invenzioni sopravvenute che costituirebbero gli accessori dell'apparecchio originario.

La Corte ritiene che, per questo capo, l'appello, purchè contenuto nei giusti confini, sia fondato.

La convenzione contrastata non ha il contenuto di una vera e propria donazione; e quindi non doveva rivestire quelle forme (atto pubblico, accettazione esplicita e autorizzazione governativa)

che, come è pacifico, non sono state osservate.

19.

Il Tribunale, seguendo il contrario avviso, ha erroneamente valutato la vera portata di concessione e vi ha applicato criteri e norme che non si adattavano al caso particolare.

Come si evince dalle clausole sopra trascritte, l'anzalone non trasferì all'Amministrazione militare il suo diritto d'inventore. Qualunque sia la costruzione sistematica che, intorno alla essenza e alla natura di cotale diritto, voglia adottarsi, egli è certo che il contenuto essenziale risiede nella potestà che ha il titolare di escludere l'uso altrui. Tanto è vero che questa speciale proprietà si perde e si svuota non appena scadono i termini o quando non siano osservate le condizioni per la tutela della esclusività. La specialità di codesto diritto risulta subito nel confronto con la proprietà delle cose. Qui il godimento del titolare esclude di per sé quello altrui (salvo il condominio che non intacca il principio della impossibilità giuridica della comproprietà o del compossesso in solidum): mentre l'uso del brevetto sarebbe, dal lato materiale e giuridico, pienamente compatibile con quello dell'inventore, se non diminuisse, in modo virtuale e indiretto, il vantag-

gio economico con la concorrenza sul mercato, e non invadesse quella impronta della personalità che costituisce la ragione e il fondamento della protezione, non già la sostanza e lo scopo.

Si può concludere da ciò che il diritto di invenzione consista, come d'altronde è anche per i diritti reali, in un divieto; abbia cioè un contenuto prettamente negativo. Onde il trasferimento della proprietà intellettuale importa necessariamente il passaggio in altro titolare di quel diritto al divieto. Il semplice permesso di uso, perciò, non implica il trasferimento di un diritto, come potrebbe essere quello su una cosa corporea o su un diritto di credito, sibbene importa la rinuncia temporanea (come è temporanea la stessa protezione legale), ad esercitare quel divieto. La legge speciale sulle privative industriali contempla (art.8) il permesso d'uso e lo fa perfino presumere da un designato comportamento del titolare verso il concessionario. Naturalmente, questo previsto permesso, quando sorge da un negozio giuridico (giacchè la presunzione cennata ed invocata per altro effetto dalla difesa erariale tende ad escludere la responsabilità colposa o dolosa, non la retribuzione cui non si sia rinunzia-

to), può essere concesso con corrispettivo o senza.

21.

E' questione quindi di vedere se il permesso di uso con rinuncia al corrispettivo costituisca una donazione da stipularsi nelle forme richieste per tale contratto. Ma, nel caso particolare, giova notare e precisare che la questione è ancor più limitata.

L'Amministrazione concessionaria non accampa un diritto di uso persistente in base alla convenzione: che anzi nega di averne mai profittato e quindi di volerne mai profittare. Respinge soltanto la pretesa di indennizzo per l'uso consentito e per avventura praticato. Onde, il quesito giuridico può così formularsi. Se quel patto ~~non~~ di non richiedere corrispettivo trasmuti in una donazione l'intero negozio; tanto da rendere nullo e inefficace il patto medesimo e da far rivivere postumamente (cioè quando l'uso è compiuto e comunque non è disputato), l'obbligazione dell'indennizzo.

Posta così la questione, la Corte non esita a risolverla negativamente.

Prescindendo dalla contrastata costruzione storica e sistematica dell'Istituto, egli è certo che, per il nostro diritto positivo, cioè per la defini-

zione chiara e sonante contenuta nell'articolo 1050 Codice Civile, la donazione vera e propria, soggetta cioè alle forme e alle limitazioni che si susseguono nella disciplina legislativa, importa tra gli altri, questi essenziali elementi:

a) "spoglio attuale e irrevocabile di una cosa";

b) "animo di donare;

c) incontro dei consensi su codesto animo che è costituito dal motivo ultimo del negozio e si identifica con la causa.

Ora, checchè si pensi in contrario da una autorevole dottrina, il primo elemento implica l'impoverimento del donante e il correlativo arricchimento del donatario. La semplice attribuzione patrimoniale gratuita, senza dello spoglio vero e proprio, costituisce una modalità del negozio particolare, non la donazione in senso stretto che ha spinto, per discutibili ragioni, i legislatori di ogni tempo e di ogni luogo ad imporre le rigorose restrizioni. È perciò che da tali restrizioni vengono esclusi i contratti speciali in cui la rinuncia al corrispettivo costituisce la qualità di essi ( concordato, mutuo senza interesse, mandato, ecc.) e le donazioni così dette indirette. Perfino le donazioni mascherate da un contratto o-

neroso vengono escluse da autorevoli scrittori e  
dalla recente giurisprudenza del Supremo Collegio.  
Il che è molto discusso e discutibile.

23.

Comunque, laddove manchi lo spoglio vero e proprio di un bene patrimoniale, quella esclusione è giustificata dalla disposizione basilare del nostro Codice, anche al di là dei cennati casi espressamente contemplati. Onde il precario di un immobile (come il comodato di cosa mobile) è giusto titolo per respingere la postuma domanda di retribuzione. Il più elementare senso giuridico apprende che non è possibile richiedere l'atto pubblico perché divenga valida la concessione dell'uso gratuito ad un amico della più preziosa villa o per la prestazione gratuita della più preziosa opera professionale.

Ciò premesso, appare evidente che nel caso in esame, mancassero tutti gli estremi della donazione: l'Anzalone non si spogliava di nulla, perché il suo diritto di proprietà rimaneva integro, mentre quell'uso, concesso e accettato in quella forma, non ledeva per nulla il suo patrimonio; tanto che, senza la concessione, l'Amministrazione si sarebbe forse fornita altrimenti, ed egli non avrebbe realizzato alcun profitto. L'Amministrazione non

si arricchiva, perchè non è provato, ed è anzi vivamente contrastato che, in definitiva, gli apparecchi costruiti in base alla concessione o comunque acquistati, portassero un effettivo guadagno in confronto degli altri di altro tipo che si usavano e si continueranno ad usare. Non vi fu neanche la volontà collettiva contrattuale di stipulare una donazione, perchè, a prescindere dal motivo recondito che avrebbe spinto l'Anzalone a fare quella concessione per i suoi progetti di fornitura, poscia lucrosamente attuati, l'Amministrazione, come risulta dagli atti, resistette lungamente alle profferte dello stesso Anzalone, e si indusse a preferire il suo apparecchio telefonico solo dopo le continue insistenze e dopo essersi almeno assicurata contro ogni eventuale pretesa o speculazione di colui che tanto aveva insistito. Non si stipulò la donazione formale, proprio perchè le parti stesse non intesero mai di ravviarla e di concluderla, così come retrospettivamente si è qui associato con l'attuale valutazione giuridica del negozio.

Onde, nei limiti della concessione, giustamente e preliminarmente l'appellante respinge la postuma richiesta di indennizzo, pur contrastando il

fatto dell'uso, cioè la effettiva esecuzione di quella convenzione.

25.

Ma quali sono i limiti di quella convenzione di uso gratuito?

A torto l'Amministrazione sostiene che il permesso si estese alle invenzioni non peranco fatte o brevettate. Nessuna delle clausole sopra trascritte autorizza codesta arbitraria interpretazione. La limitazione al solo brevetto già conseguito nell'aprile, di cui si specificò il numero, è così chiara ed espresa, che non consente equivoci di sorta.

Pertanto, se vi fu l'uso degli altri dievi brevetti specificati ed elencati nelle conclusioni di prima sede e della cui sussistenza non si disputa, questo uso deve essere retribuito nella misura che sarà fissata nella ulteriore fase liquidativa.

Resta dunque la indagine di fatto su l'uso dei brevetti esclusi dalla concessione gratuita.

Nonostante la impugnativa ampia che ne fa l'appellante in questa sede, la Corte ravvisa la prova sufficiente di quella sussistenza generica che basta per la formazione della responsabilità. Negli atti vi sono i documenti stampati ufficiali del Ministero della Guerra dai quali risulta che nel

1912 si affidava all'Arsenale di Torino la costruzione di quasi tutti gli apparecchi Anzalone, brevettati intorno a quell'epoca e sopra cennati.

Vi sono poi le istruzioni, anche esse stampate e approvate dal Ministro Slingardi fino dal 1909 riguardanti l'apparecchio microtelefonico da campo modello Anzalone.

In prima sede l'Amministrazione non aveva impugnato l'uso di quegli apparecchi, tanto che il Tribunale lo dichiarò padifiso. In questa sede la impugnativa è ampia, ma generica. Ma di fronte a documenti di questo genere, occorre una impugnativa specifica, in seguito alla quale, naturalmente, la controparte avrebbe sin da ora provveduto a quelle prove più analitiche e più dirette che si propone di apprestare nella sede ulteriore. Qui non si può escludere che quell'uso, sia pure limitato nel tempo (1909 - 1912) vi fu, nè si può ritenere, come si tratti di invenzioni di nessun valore economico. Se l'esercito lo adottò, e per tanti anni, la presunzione legittima è che furono ritenuti di un valore apprezzabile.

Il giudice della liquidazione accetterà questo valore.

Anche nella sede ulteriore di liquidazione

va rimandata la questione sul se, come pretende  
l'Amministrazione, nell'epoca posteriore al 1914  
il prezzo delle forniture comprendesse il compen-  
so dell'inventore. E' una indagine che esula dal  
presente giudizio.

27.

Accertato l'uso originario, diretto e appres-  
sabile dei dieci brevetti, la estensione e il va-  
lore dello stesso entra nella valutazione del quan-  
tum.  
---

La sentenza va quindi confermata in questi preci-  
si limiti.

Concorrono giusti motivi per compensare le  
spese di questo giudizio di appello in cui l'ap-  
pellante è parzialmente vittorioso.

Quelle di prima sede debbono restare a carico  
dell'Amministrazione soccombente sulle questioni  
principali.

P. Q. M.

LA CORTE

accoglie per quanto di ragione l'appello proposto  
con atto 3 settembre 1928 dal costituito Miniere-  
ro della Guerra avverso la sentenza 27 giugno -  
27 luglio 1928, pronunciata tra essa appellante e  
l'appellato or defunto Anzalone Gaetano, rappre-  
sentato dagli eredi citati in riassunzione e so-

pra costituiti vedova Luisa Mariano e discendenti Mario, Michele, Costantino, Elena, Bruno Anzalone, questi ultimi tre minori rappresentati rispettivamente dal tutore e dalla madre esercente la patria potestà, e, conseguentemente, rigetta la domanda di indennizzo proposta dal detto Anzalone con la citazione 29 marzo 1927 limitatamente all'uso dell'apparecchio microtelefonico da campo contemplato nella scrittura di concessione in data 30 dicembre 1907;

Rigetta tutte le altre contrarie eccezioni ed istanze;

conferma in tutto il resto il dispositivo della impugnata sentenza e dichiara compensate le spese di questo giudizio di appello.

Cosp. deciso in Roma, addì 8 aprile 1930 anno VIII nella Camera di Consiglio della 1<sup>a</sup> Sezione Civile di questa R. Corte di Appello come sopra costituita.

P.<sup>o</sup>) FAGGELLA

S. SALOMONE

MARCHI

E. GUIDONI

FRANCESCO PELLEGRIANI, Estensore.

N. PICCOLI

29.  
Pubblicata la presente sentenza a forma di legge dal sottoscritto cancelliere nell'udienza del 6 maggio 1930 - Anno VIII

N. PICCOLI

Registrata in Roma li 13.5.1930 - anno VIII  
Vol. 73 n. 2415 Atti Giudiziari, a debito lire novanta- art. 100462 Vol. 234.

IL PROCURATORE SUPERIORE

f°) PUGNO

Copia conforme all'originale che si rilascia a richiesta della R. Avvocatura Erariale nell'interesse del Ministero della Guerra.

Roma, 9 giugno 1930 - VIII

IL CANCELLIERE

f°) BRUNASSO

È conforme alla prima copia rilasciata.

Roma 27 GIUG 1930 Anno VIII

Il Cancelliere



ad istanza dell'Ann. no. della Guerra in persona  
di S. E. il ministro pro tempore

dom. ta in Roma presso la R. Avvocatura Generale  
riale con Ufficio in Via dei Portoghesi 12

Io sottoscritto Uff. Giud. addetto alla Corte  
d'Appello di Roma ho notificato e data  
copia della suesposta sentenza

in data del 1° aprile 6 maggio 1935

alle Mariano Luitta vedova  
Auxalone domiciliata eletti-  
vamente in Roma presso lo  
Studio degli Avv. Tranone Bon-  
mi e Pier Francesco Cosetti in  
Cassa Imp. no. 184 -

Canto perché ne abbia lega-  
le scienza e per ogni effetto di  
legge. ~~in conseguenza~~ -

Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario della Corte di Appello di  
Roma a mezzo del mio commesso autorizzato con Decreto Presi-

denziale notifico la suesposta sentenza relativa alla figlia Mariano  
Chiara da Auzolone

consegnandone questa copia, nel detto suo domicilio eletto  
alla digna Maria Pistelli, addetta  
allo studio del domiciliatario  
questi preziosamente



Судебная канцелярия

1940

Судебная канцелярия

Судебная канцелярия

№ 6180

Handwritten signature

|                 |      |
|-----------------|------|
| Дата            |      |
| Инициалы        | 6180 |
| Подпись         |      |
| Судья           |      |
| Секретарь       |      |
| Толкователь     |      |
| Табельный номер |      |
| Место работы    |      |
| Служба          |      |

6180



Судебная канцелярия

1940

Posizione N. ....

Nota delle spese, competenze di procuratore ed onorari di avvocato nella causa

FRA

E

innanzi a .....

definitiva con sentenza del .....

con la quale .....

Valore della causa: oltre lire .....

**OSSERVAZIONI**

| Articoli della tariffa | NATURA DEGLI ATTI E DELLE COMPETENZE                                     | Spese vive | Competenze di procuratore | Onorari di avvocato |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------|---------------------|
| 6                      | Diritto di disamina                                                      |            | 25 -                      | 37 50               |
| 7                      | Citazione - diritti di compilazione                                      |            |                           |                     |
| 119                    | - diritti di copia (N. .... facciate.....)                               |            |                           |                     |
| 9                      | - richiesta di notificazione                                             |            |                           |                     |
| 7                      | Seconda citazione - come innanzi                                         |            |                           |                     |
|                        | <i>Mana delega e richiesta</i>                                           | 6 -        | 12 50                     | 18 75               |
| 102                    | Compilazione domanda di trascrizione della citazione                     |            |                           |                     |
|                        | <del>Richiesta mandato agli eredi e richiesta</del>                      | 2660       | 12 50                     | 18 75               |
| 7                      | Avviso di riproduzione di causa                                          |            |                           |                     |
| 10                     | Iscrizione a ruolo                                                       |            |                           |                     |
| 11                     | Costituzione di procuratore                                              |            | 12 50                     | 18 75               |
|                        | Diritti di chiamate di causa                                             | 6 90       |                           |                     |
|                        | <i>Chiamate e costituzione per eredi</i>                                 | 6 70       | 12 50                     | 18 75               |
| 22                     | Sessioni informative                                                     |            | 25                        | 37 50               |
| 24                     | Carteggio                                                                |            | 25                        | 37 50               |
| 90                     | Consultazioni N. <i>tre</i>                                              |            | 39                        | 39                  |
| 91                     | Per Bollo <i>Tura due documenti</i> registro legalizzazione di documenti | 660        | 22 50                     | 22 50               |
| 92                     | Per ottenere certificati e documenti                                     |            |                           |                     |
| 93                     | Per visione e studio di documenti                                        |            |                           |                     |
| 95                     | Per ispezioni catastali ed ipotecarie                                    |            |                           |                     |
| 105                    | Per compilazione di atto stragiudiziale                                  |            |                           |                     |
| 18                     | Per comparsa conclusionale <i>Ing Gaetano</i>                            | 24         | 25                        | 37 50               |
| 119                    | -- scritturazione (copie <i>6</i> facciate <i>7</i> )                    |            | 50 40                     | 75 60               |
| 119                    | -- stampa (copie ..... facciate.....)                                    |            |                           |                     |
| 18                     | Per comparsa aggiuntiva <i>eredi</i>                                     | 24         | 25                        | 37 50               |
| 119                    | -- scritturazione (copie <i>7</i> facciate <i>8</i> )                    |            | 64 20                     | 100 80              |
| 119                    | Per comparsa aggiuntiva                                                  | 120        | 25                        | 37 50               |
| 119                    | -- stampa (copie <i>7</i> facciate <i>29</i> )                           |            | 491 40                    | 655 20              |
|                        | <i>A riportare</i>                                                       | 220 60     | 870 50                    | 1195 10             |

273  
 273  
 109 40  
 -----  
 655 20  
 273  
 109 20  
 -----  
 468

56 40 80

56  
21 20  
-----  
67 20

39  
-----  
39

39  
2  
-----  
273

6 273 1 80  
-----  
218 4  
273  
-----  
491 4

42 1 80  
-----  
42  
33 60  
-----  
75 60

52

84 12

| Articoli della tariffa | NATURA DEGLI ATTI E DELLE COMPETENZE                                                                                       | Spese vive | Competenze di procuratore         | Onorari di avvocati |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------|---------------------|
|                        | Riporto                                                                                                                    | 220 60     | 870 50                            | 1093 10             |
| 18                     | Per note difensive                                                                                                         | 26 -       | 25                                | 37 50               |
| 119                    | -- scritturazione (copie <del>7</del> <sup>10</sup> facciate)                                                              |            | 25                                | 126                 |
| 119                    | -- stampa (copie..... facciate.....)                                                                                       |            |                                   |                     |
|                        | Per postilla                                                                                                               |            |                                   |                     |
| 17                     | Per N..... rinvii di causa                                                                                                 |            |                                   |                     |
| 19                     | Per formazione fascicoli                                                                                                   |            | 12 50                             | 18 75               |
| 16                     | <sup>publice</sup> Per deposito documenti                                                                                  |            | 25                                | 37 50               |
| 7                      | Per atto di avviso per deposito documenti                                                                                  |            |                                   |                     |
| 9                      | Per richiesta notifica atto di avviso                                                                                      |            |                                   |                     |
| 119                    | Per diritti di copia                                                                                                       |            |                                   |                     |
| 14                     | Per esame documenti avversari                                                                                              |            | 25                                | 37 50               |
| 119                    | Per copie documenti avversari                                                                                              |            |                                   |                     |
| 20                     | Per assistenza alla causa                                                                                                  |            | 25                                | 37 50               |
| 21                     | Per diritto di spedizione                                                                                                  |            | 25                                | 37 50               |
| 19                     | <del>Per redazione nota di spese</del><br><del>Per redazione nota di spese</del><br><del>Per redazione nota di spese</del> | 240        | <del>12 50</del><br><del>25</del> |                     |
| 119                    | -- diritti di copia                                                                                                        | 20 -       | 12 50                             | 18 75               |
| 35                     | Per richiesta del parere sugli onorari                                                                                     |            | 12 50                             | 18 75               |
| 26                     | Per attendere alla registrazione della sentenza                                                                            |            | 12 50                             | 18 75               |
| 15                     | Per richiesta copia sentenz. ordinaria etc.                                                                                |            |                                   |                     |
| 15                     | Per richiesta autentica copie sentenza                                                                                     |            |                                   |                     |
| 7                      | Per compilazione atto di notifica sentenza                                                                                 |            |                                   |                     |
| 119                    | -- diritti di copia                                                                                                        |            |                                   |                     |
|                        | Riporto                                                                                                                    | 679 00     | 1122 70                           | 1588 80             |
|                        | A riportare                                                                                                                |            |                                   |                     |

30  
56  
726

| Articoli della tariffa | NATURA DEGLI ATTI E DELLE COMPETENZE                                                   | Spese vive | Competenze di procuratore | Onorari di avvocato |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------|---------------------|
|                        | Riporto . . . . .                                                                      | 679        | 1427.20                   | 1588.80             |
| 9                      | Per richiesta di notifica sentenza . . . . .                                           |            |                           |                     |
| 8                      | Per richiesta di ordinanza di liquidazione . . . . .                                   |            | 12.50                     | 187.50              |
| 15                     | Per richiesta di copia di ordinanza di liquidazione . . . . .                          |            |                           |                     |
| 9                      | Per richiesta di notifica di ordinanza . . . . .                                       |            |                           |                     |
|                        | Attitazione e vacanze . . . . .                                                        |            | 52                        | 39                  |
|                        | Spese minute varie . . . . .                                                           |            | 100                       | 80                  |
| 1                      | Esame della posizione . . . . .                                                        |            |                           |                     |
| 2                      | Congressi N. . . . .                                                                   |            |                           |                     |
| 3                      | Studio preparatorio per la difesa scritta . . . . .                                    |            |                           |                     |
| 4                      | Estensione delle comparse, memorie, note aggiunte ed altri scritti difensivi . . . . . |            |                           |                     |
| 5                      | Preparazione alla discussione . . . . .                                                |            |                           |                     |
| 6                      | Discussione . . . . .                                                                  |            |                           |                     |
| 7                      | Assistenza ai rinvii . . . . .                                                         |            |                           |                     |
|                        | Totale L. . . . .                                                                      | 679        | <del>1247.20</del>        | 1726.55             |

**RIEPILOGO**

|   |                                      |                |  |
|---|--------------------------------------|----------------|--|
| 1 | Oonorari di avvocato Spese . . . . . | L. 679         |  |
| 2 | Spese e competenze . . . . .         | 1247.20        |  |
|   | <b>TOTALE L.</b>                     | <b>1926.20</b> |  |

|                    |     |
|--------------------|-----|
| 1490.55            | 12% |
| <del>1037.45</del> |     |
| 1726.55            |     |

1726.55  
35  
2076.55

1726.55  
207.65  
17.4519

1247.20

Spese 679.-  
Competenze 1519.-  
2198.-

124.70  
24.85  
149.55



OFFICINA DI COSTRUZIONI

Pavia, addì 4 Dicembre 1931 Anno X°

DEL

GENIO MILITARE

Ufficio d'Amm.ne

Risposta al foglio N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

N. 22039 \_\_\_\_\_ di protocollo.

Annessi N. 1 (minuta di atto)

OGGETTO

Schema d'atto transativo da stipularsi  
cogli Eredi del fu Comm. Ing. Gaetano  
Anzalone -

All'Onorevole Avv. IVANOE BONOMI

Corso Umberto I° N° 184

Palazzo Marignali

R O M A

-----

Questa Direzione d'ordine del Ministero della Guerra deve provvedere alla stipulazione di uno schema di atto di transazione da stipularsi con gli Eredi Anzalone a definizione della vertenza in corso per la corresponsione di compensi per l'uso di apparecchi telefonici ideati dal defunto Colonnello Anzalone.

Tale schema, da redigersi sulla base concordata tra l'Avvocatura di Stato e la S.V. (foglio dell' 8 Giugno 1931), deve essere sottoscritto oltre<sup>che</sup> dai legali patrocinatori dei predetti Eredi, anche dagli Eredi stessi, e corredato dalle autorizzazioni del competente Tribunale nei riguardi dei minori e dall'incapace per i quali dovranno firmare la madre ed il tutore.

Eppertanto la scrivente pregiasi pregare la V.S. a voler compiacersi, esaminare la unita minuta dello schema di cui è caso, e qui restituirla, in caso nulla abbia ad osservare, unitamente alle suaccennate autorizzazioni, affinché possa essere provve-

Conto Corrente postale N. 3-17006

duto alla stesa dello schema definitivo, il quale verrebbe  
rassegnato a V.S. per la firma da parte degli interessati.

IL COLONNELLO DIRETTORE P. LE  
(C. Ciamberini)

*Ciamberini*

|                                                                          |                                                                                     |                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Amministrazione delle Poste e dei Telegr.<br>Corrispondenza Raccomandata | Roma<br>(Assistenze)                                                                | Assegno N. 2331                                                                                               |
|                                                                          |  | Mittente                                                                                                      |
|                                                                          |                                                                                     | Destinatario                                                                                                  |
|                                                                          |                                                                                     | Destinazione                                                                                                  |
|                                                                          |                                                                                     | Tassa L. Espresso L. Firma                                                                                    |
|                                                                          |                                                                                     | <input type="checkbox"/> E vietato includere valori nelle raccomandate.<br>L'Amministrazione non ne risponde. |

Roma, 8 dicembre 1931

Spett. Direzione dell'Officina Costruzioni  
del Genio Militare,

Ho esaminato lo schema di transazione che deve stipularsi con gli eredi Anzalone, a cui pure ho dato visione dell'atto. Lo schema va benissimo, soltanto sarebbe opportuno aggiungere nell'articolo 2, dopo le parole lire cinquantamila, le seguenti: "da pagarsi subito dopo che sarà approvato il presente atto come è detto nell'articolo 6". L'aggiunta potrebbe parere superflua, ma, essendovi fra gli eredi dei minore e degli incapaci, ogni atto è sottoposto al vigilante controllo della autorità tutoria.

Fra gli eredi del fu ing. Anzalone è scomparsa la moglie Luise Marzotto deceduta il 12 settembre 1931, come è detto nei due documenti N.1 e N.3 (parole in prima pagina sottolineate in rosso). Pertanto gli eredi sono:

1. Avv. Mario Anzalone

2. Costantine Anzalone interdetta e rappresentata dal fratello Mario Anzalone autorizzato a transare da verbale del Consiglio di Famiglia (Docum. I parte segnata in bleu) omologato dal Tribunale (Doc. 2)

3. Michele Anzalone

4. Elena e Bruno Anzalone minori rappresentati dalla madre Olga Venni ved. Anzalone autorizzata a transare dal Tribunale (Doc. 3 parte in bleu).

Unisco i tre documenti qui ricordati e resto in attesa di ricevere il testo definitivo per farlo firmare dagli eredi Anzalone e dai due legali.

Con osservanza dev.

fra l'altro  
dove si aspirava a ~~aver~~ <sup>aver</sup> ~~avuto~~ l'Ayalone  
donato i suoi trovati, sia nel campo tecnico  
dove si tentava di mostrare, con largo  
sussidio di documenti, che le invenzioni  
furono ~~stato~~ raggiunte con mezzi del  
l'amministrazione militare e che  
~~comunque~~ ~~non~~ furono di apai scarso  
utile all'~~esercito~~ esercito che comunque  
le avrebbe già pagate all'inventore.

La sentenza della Corte di Appello ~~accolse~~ con  
fermò la sentenza di primo grado, salvo  
per un solo brevetto per cui ritenne valida  
la donazione fatta dall'Ayalone all'ammi-  
nistrazione militare, rinviando ~~alla~~  
ai periti di cui al Decreto 28 gennaio 1915 n. 49  
la determinazione del compenso.

Avviateci trattative fra il sottoscritto e  
l'Avvocatura ~~del~~ <sup>Stato al fine di</sup> ~~per~~ evitare ~~il~~ <sup>a necessità di</sup>  
un Collegio peritale, si pote addiversire - dopo  
laboriose pratiche e ripetuti congressi con  
l'assistenza di periti delle due parti -  
ad ~~una~~ ~~trattativa~~ un amichevole com-  
pimento sulla cifra del compenso, e  
alla formulazione di un atto di transazione.  
E pertanto il sottoscritto espone le seguenti  
cifre di onorari:

On. Commissione Reale per l'Ordinamento degli Avvocati  
Rome

Il sottoscritto chiede parere per  
la liquidazione degli onorari che gli spettano  
nella causa <sup>in Corte d'Appello</sup> ~~di~~ Eredi Angelone - Ministero  
della Guerra e per le pratiche della conclusa  
transazione.

Il Ministero della Guerra condannato in l'istanza  
a corrispondere all'ing. Angelone un giusto  
compenso ~~per~~ in corrispettivo dell'utilità  
ritratta dall'uso di ~~8~~ <sup>5</sup> ~~anni~~ <sup>anni</sup> brevetti  
di sua proprietà, ricorse in Appello chiamando  
gli eredi del fu capitano Angelone in quel  
terzo di tempo dedotto.

La causa ~~aveva~~ acquistava un grande  
rilievo dal fatto che degli ~~anni~~ <sup>anni</sup> brevetti  
Angelone l'Amministrazione Militare  
aveva fatto largo uso, commettendone  
durante la guerra di Libia e quella  
europea, ~~per~~ per quasi venti milioni  
di lire. Per questo le difese dello Stato  
furono tenaci e molteplici sia ~~nei~~ <sup>nei</sup>  
~~riguardi~~ ~~sotto~~ ~~l'aspetto~~ nel campo giuridico

~~Causa in Corte di Appello~~  
Causa in Corte di Appello

- Esame dell'atto di appello e della posizione in relazione al primo giudicato e studio degli atti e documenti ———— L. 1.000
- Studio preparatorio per la difesa scritta ———— 800
- Estensione delle comparse:
  - Prima comparsa ———— 500
  - Comparsa conclusionale ———— 600
  - Comparsa conclusionale aggiunta (37 pagine a stampa) ———— 2.000
- Note autorizzate ———— 500

~~5.850~~

Materia stragiudiziale

- Pratiche relative alla transazione col Ministero della guerra e formulazione dell'atto di transazione ———— 1.500
- Congressi con l'Avvocatura dello Stato, col cliente e coi tecnici del cliente e del Ministero della guerra ———— 600

Totale ———— 7.500

Riduzione del 22% ———— 1.650

5.850

~~Spese  
con  
del 22%~~  
~~1519~~  
~~2598~~

Causa <sup>di valore</sup> superiore alle 25.000

9 dell'atto di appello  
 esame della posizione in relazione  
 al primo giudicato - e studio  
~~degli~~ degli atti e documenti - ~~1000~~ 1000

Studio preparatorio per la difesa scritta. 800

Estensione delle comparse:

Prima comparsa - 500

Comparsa conclusoria - 600

Comparsa conclusione aggiunta (a stampa) - 2000

Note autorizzate - 500

Materia stregiudiziale 5000

Pratiche relative alla transazione col Min. della guerra ~~e~~  
 formulazione dell'atto di transazione 1500

Congressi con l'avvocatura dello Stato, e col cliente ~~1000~~ 600  
 coi tecnici del cliente e del ministero della guerra N. 12

|                                                                                             |                                                                              |                                                                                                            |                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>7600<br/>         22<br/> <hr/>         122<br/>         122<br/> <hr/>         1562</p> | <p>7500<br/>         1650<br/> <hr/>         5850</p> <p>Riduzione 22% )</p> | <p><del>7600</del><br/>         1562<br/> <hr/>         5538<br/>         1829<br/> <hr/>         7367</p> | <p>7600<br/>         22<br/> <hr/>         122<br/>         122<br/> <hr/>         1562</p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|

5850 +  
 1776  


---

 7626

75  
 45  


---

 825

Valore superiore -

Esame dell'atto di appello e della  
posizione in relazione all'giudicato - 700  
Studio preparatorio per la difesa scritta - 500  
Esame documenti avversari -

Redazione della prima comparsa 200

Redazione della comparsa conclusionale 300

Redazione della comparsa conclusionale  
aggiunta (a stampa) 1800

Redazione note autorizzate - 500

Pratiche relative alla transa-  
zione col Ministero della guerra - 1000

Congressi con l'Avvocatura dello  
Stato e col cliente N. 15 - 600

59  
25  
118  
118  
1298

1829  
800  
800  
800  
5100

5900  
1298  
4602  
1829  
6431

N. 22390 prot.



Pavia, li 11 Dicembre 1931/X°

Risposta a lettera del 8 corr.m.

# OFFICINA DI COSTRUZIONI DEL GENIO MILITARE

UFFICIO D'AMMINISTRAZIONE

ELENCO delle carte che si trasmettono al Signor Avv. IVANOE BONOMI

Corso Umberto I° N°184 - Palazzo Marignoli - ROMA

| DESCRIZIONE DELLE CARTE<br>MOTIVO PER CUI SI TRASMETTONO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Numero<br>delle<br>carte | ANNOTAZIONI |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|
| <p>SCHEMA di atto di transazione da stipularsi con gli Eredi del fu Ing. Anzalone</p> <p>Che redatto in conformità della bozza qui restituita colla lettera sopra richiamata, la scrivente pregiassi trasmettere alla S.V. con preghiera di voler compiacersi qui ritornarlo con cortese sollecitudine debitamente firmato dagli interessati e dalla S.V. stessa e dall'Avvocato Pier Francesco Corsetti . -</p> <p>IL COLONNELLO DIRETTORE P. LE<br/>(C. Giamberini)</p> <p><i>C. Giamberini</i></p> | 1                        |             |



Egregio Col. Giambertini;

Le rimando, con <sup>tutte</sup> <sup>le</sup> firme, lo schema di transazione <sup>che</sup> <sup>le</sup> perché Ella voglia far procedere, all'atto definitivo e alla sua approvazione. Le sarò grato se vorrà dirmi quale ufficio del ministero della guerra si occuperà delle ulteriori pratiche perché io possa eventualmente sollecitarle.

Ringraziando e con ossequii  
deusi,

Anna, 14 dicem 1911